

STATUTO

ORA ET LABORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA FABRIZIO PINTO
89

Numero REA: SA - 368637

Codice fiscale: 04460300652

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2007 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Generoso Granese
Notaio

	STATUTO	
	della Cooperativa "ORA ET LABORA - SOCIETA' COOPERA-	
	TIVA SOCIALE".	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società' cooperativa sociale	
	denominata "ORA ET LABORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno all'in-	
	dirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Uffi-	
	cio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni.	
	La Cooperativa può istituire e sopprimere sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'e-	
	stero purchè nel territorio dell'Unione Europea.	
	La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea	

	straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3 - La cooperativa, che non ha fini speculativi o di	
	lucro, è retta con i principi della mutualità ai sensi delle	
	leggi in materia, non ha scopo di lucro ed ha per scopo, ai	
	sensi della legge n.381/91, di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle atti-	
	vità agricole, industriali, commerciali e di servizi di cui	
	infra finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate. La società si avvarrà dell'attività delle persone	
	indicate all'art.5 dello statuto.	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha	
	scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo	
	del codice civile, può svolgere la propria attività' anche	
	con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che de-	
	termina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento del-	
	l'attività' mutualistica tra la società' ed i soci.	
	La Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi	
	dei soci e in riferimento agli stessi, ha come oggetto le se-	
	guenti attività:	
	- realizzazione di mobili ed oggetti in legno, impagliatura	
	di sedie, restauro di mobili; servizi di pulizia, trasporto e	
	facchinaggio per soggetti privati, imprese, enti pubblici;	

	manutenzioni, riparazioni, lavori in muratura, tinteggiatura;	
	pulizia, manutenzione e gestione di aree verdi, giardini,	
	parchi pubblici e privati, servizi di assistenza e collabora-	
	zione alle persone; servizi di trasporto lavanderia e stire-	
	ria, ristorazione e mensa; servizi di lavoro di bambinaia, di	
	badanti e di collaborazione domestica; servizi di trasporto	
	di persone e di beni mobili; servizi di turismo sociale, rac-	
	colta e riciclaggio abiti, biancheria, borse, scarpe, abbi-	
	gliamento, in disuso; servizi di raccolta e di riciclaggio di	
	carta, cartone, plastica e vetro; produzione e commercializ-	
	zazione di: ceramiche, ricami e merletti, prodotti di maglie-	
	ria, pelletteria, prodotti da forno, di pasta fresca e di pa-	
	sticceria, di oggettistica in legno, in pelle, in sughero, in	
	cordami e cuoio; produzione e commercializzazione di: pro-	
	dotti di sartoria, di legatoria, di tipografia, di serigra-	
	fia, di vetri dipinti, di oggettistica sacra e per presepi e	
	per addobbi natalizi, di bigiotteria; gestione di centri per	
	la creazione di strumenti pubblicitari; conduzione di fondi	
	agricoli; coltivazione vivaistica; allevamento e produzione	
	di bestiame, di api; produzione e commercializzazione di pro-	
	dotti agricoli, ortofrutticoli e di allevamento; servizi di	
	raccolta di prodotti agricoli, ortofrutticoli e di allevamen-	
	to; servizi di raccolta di prodotti stagionali; autotraspor-	
	to merci per conto terzi, trasporto rifiuti, trasporto abiti,	
	autotrasporto merci per conto proprio; attività di	

	volantinaggio.	
	La Cooperativa inoltre potrà promuovere l'organizzazione di	
	corsi di formazione.	
	La Cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo avente	
	scopo uguale o simile a quello della Cooperativa in modo da	
	rendere più efficace la propria azione per il raggiungimento	
	dello scopo sociale. La Cooperativa può svolgere ogni altra	
	attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata	
	al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute neces-	
	sarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o co-	
	munque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al me-	
	desimo. Essa potrà, pertanto, partecipare a gare, appalti,	
	convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni di	
	legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione	
	nell'ambito delle attività industriali, artigianali, commer-	
	ciali e di servizi sociali. La cooperativa potrà, inoltre,	
	promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari	
	livelli istituzionali (enti pubblici e privati, associazioni	
	etc.) attività di ricerca e corsi di formazione e di aggior-	
	namenti professionali sui temi delle attività sociali. Per il	
	raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì	
	impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contin-	
	genti opportunità - la propria attività con quella di altri	
	enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad al-	

	tre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e	
	di impresa. La società si propone, infine, di migliorare le	
	condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfe-	
	zionamento e la maggiore specializzazione nei settori	
	sopraindicati.	
	Inoltre, la società intende richiedere e utilizzare tutti i	
	benefici pubblici previsti per il settore; costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale ai sensi della Legge n. 59/92 ed	
	eventuali modifiche ed integrazioni.	
	La società potrà, comunque compiere qualsiasi operazione com-	
	merciale ed immobiliare, che fosse ritenuta necessaria od u-	
	tile per il raggiungimento dello scopo sociale.	
	La società, inoltre, nel pieno rispetto della legge n.	
	197/91, e quindi in modo non prevalente e soltanto strumenta-	
	le al conseguimento degli scopi sociali, può, ma non nei con-	
	fronti del pubblico, assumere interessenze, quote, participa-	
	zioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi scopi	
	affini o analoghi, potrà acquistare o cedere brevetti, licen-	
	ze e simili, compiere quindi tutte le operazioni consentite	
	dalla normativa vigente e sempre e comunque se pertinenti,	
	affini o utili al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-	
	tività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi pro-	

	fessionali.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutua-	
	lità' con l'esclusione di ogni finalità' speculativa.	
	La cooperativa potrà' stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività' disci-	
	plinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti	
	sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del-	
	l'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della	
	Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge	
	31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività' verrà' attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992	
	n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.	
	385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualisti-	
	ci la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PRO-	

	CEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUO-	
	TE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che di-	
	sciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età', che esercitano arti o me-	
	stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con	
	la cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può supe-	

	rare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volonta-	
	ri sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamen-	
	to e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonché alle delibere già legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-	
	le, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà	
	stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	

	possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità', delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro	
	60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà' annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	

	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consen-	
	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528	
	del codice civile con le modalità' e per l'importo annualmen-	
	te determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità' professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte se	
	il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	zione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo'	
	recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta	
	del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve e-	
	saminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sus-	
	sistono i presupposti del recesso gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposi-	
	zione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	dello scopo sociale;	

	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;	
	- che svolga o tenti di svolgere in proprio imprese identiche o affini con quelle della società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno venti giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condi-	
	zione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente ver-	
	sata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità' di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società' consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli e-	
	redi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate com-	
	prensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies	
	terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà' luogo, ai sensi	

	dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rim-	
	borso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	
	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Coopera-	
	tiva e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo	
	le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Possono assumere la qualità di soci sovventori coloro che ef-	
	fettuino i conferimenti previsti dal presente statuto per la	
	costituzione dei fondi di sviluppo tecnologico, la ristruttur-	
	razione e il potenziamento industriale, come disciplinato dal	
	presente statuto.	
	Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni di in-	
	compatibilità previste per i soci cooperatori e per i soci in	

	generale.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili, del valore massimo di Euro	
	500,00 (cinquecento) ciascuna.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione del titoli, le azioni dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni	
	deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acqui-	
	rente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	L'emissione delle azioni destinate a soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivate dall'or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	

	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione del	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissio-	

	ne dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni	
	a norma del precedente articolo.	
	ARTICOLO 13 - Le quote dei soci cooperatori sono sempre nomi-	
	native.	
	Le quote sociali non possono essere cedute dai soci coopera-	
	tori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di	
	qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'or-	
	gano amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasfe-	
	rare la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diven-	
	tare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre op-	
	posizione al Tribunale.	

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Società e' costituito:

a) dal capitale sociale che e' variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori il cui valore non potrà essere inferiore ne' superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale;

d) dall'eventuale sovrapprezzo quote;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

ARTICOLO 15 - Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e

	l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili di-	
	stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 16 - Sono organi della società':	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo;	
	eventualmente il Collegio Sindacale.	
	CAPO II - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	
	ARTICOLO 17 - L'Assemblea generale e' costituita dai soci o,	
	se si svolgono le assemblee separate, dai delegati delle as-	
	semblee separate.	
	L'Assemblea Generale e' convocata dall'organo amministrativo.	
	La convocazione e' decisa dall'organo amministrativo ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richie-	
	sta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dal Collegio Sindacale, se esistente, o quando, con le limi-	
	tazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del codice civile,	
	ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione	
	delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In	
	questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ri-	
	tardo.	
	L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria a sensi di legge.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	

	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in	
	Italia.	
	L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso	
	nei locali della sede legale e delle eventuali sedi seconda-	
	rie della società e comunicato ai soci nel domicilio risul-	
	tante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca	
	la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata	
	A.R., fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto	
	giorni prima dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e	
	ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi,	
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comu-	
	nicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'or-	
	gano amministrativo e di controllo non presenti.	
	ARTICOLO 18 - L'Assemblea generale, tanto in sede ordinaria	

	che straordinaria, e' presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità' e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.	
	Il verbale delle Assemblee generali in sede straordinaria de-	
	ve essere redatto dal notaio.	
	ARTICOLO 19 - Hanno diritto di voto in assemblea i soci i-	
	scritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni	
	socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'am-	
	montare della quota posseduta.	
	Il socio puo' farsi rappresentare mediante delega scritta da	
	altro socio non amministratore o sindaco e non dipendente	
	della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice	
	civile. Ogni socio non puo' avere piu' di dieci deleghe ai	
	sensi dell'art. 2539 del codice civile.	
	Il socio imprenditore individuale puo' altresì, ai sensi	
	dell'art. 2539 del codice civile, farsi rappresentare in as-	

	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o	
	dagli affini entro il secondo che collaborino alla sua impre-	
	sa.	
	Se si svolgono le assemblee separate, hanno diritto di voto	
	nell'assemblea generale i delegati delle assemblee separate	
	svoltesi. In tal caso il computo dei voti nell'assemblea ge-	
	nerale sarà fatto tenendo conto dei voti rappresentati dai	
	soci delegati delle assemblee separate. I delegati dispongono	
	nell'assemblea generale di un numero di voti pari a quello	
	dei votanti che li hanno eletti.	
	ARTICOLO 20 - In prima convocazione l'Assemblea Generale sia	
	ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei voti	
	spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a mag-	
	gioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea Generale, sia ordinaria	
	che straordinaria, e' validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati a-	
	venti diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	
	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	ARTICOLO 21 - L'assemblea ordinaria per l'approvazione del	
	bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, en-	

	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma del-	
	l'art. 2364 del codice civile.	
	ARTICOLO 22 - All'Assemblea ordinaria e' inderogabilmente at-	
	tribuito il potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite;	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore;	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Am-	
	ministratori per la loro attività collegiale e determinare il	
	compenso annuale dei sindaci, se nominati;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualità';	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristori;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, non-	
	che', in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità';	

	- delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consi-	
	glio.	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competen-	
	za dell'Assemblea.	
	All'assemblea straordinaria e' attribuito il potere di:	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di	
	sedi secondarie, sulla proroga della durata o sullo sciogli-	
	mento anticipato della società';	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	ARTICOLO 23 - Qualora la cooperativa avesse più di tremila	
	soci e qualora svolgesse la propria attività in più province	
	ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più	
	gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il	
	metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in cia-	
	scuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per	
	ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle as-	
	semblee separate intervengono i soci che hanno residenza nel-	
	la provincia ovvero che partecipano alla attività mutualisti-	

	ca di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si ap-	
	plicano, in quanto compatibili le disposizioni stabilite per	
	l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto.	
	Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare	
	tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle as-	
	semblee separate, il voto e' esercitato esclusivamente dai	
	delegati nominati dalle assemblee separate.	
	ARTICOLO 24 - Le assemblee separate sono convocate con lo	
	stesso avviso con cui viene convocata l'assemblea generale;	
	le Assemblee separate e quella Generale devono presentare lo	
	stesso ordine del giorno.	
	Le assemblee separate devono essere convocate in tempo utile	
	affinché i delegati da esse eletti possano partecipare alla	
	Assemblea Generale.	
	Le Assemblee separate sono presiedute di volta in volta Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua as-	
	senza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da	
	soggetto designato dall'assemblea con il voto della maggio-	
	ranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea separata lo-	
	cale illustra le proposte dell'organo amministrativo.	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee separate tutti i soci	
	cooperatori iscritti sul libro dei soci da almeno 90 (novan-	
	ta) giorni.	
	In ogni caso le Assemblee separate stabiliranno le modalità'	
	delle votazioni in modo da assicurare la proporzionale rap-	

	presentanza, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile,	
	anche alle minoranze con l'elezione dei relativi delegati.	
	Nelle Assemblee Separate i verbali, sottoscritti dal Presi-	
	dente dell'assemblea e dal Segretario, devono essere tra-	
	scritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Gene-	
	rale.	
	ARTICOLO 25 - Le Assemblee Separate deliberano sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno e che formeranno oggetto dell'Assem-	
	blea generale e nominano i delegati a partecipare all'Assem-	
	blea generale. I delegati effettivi e supplenti eletti devo-	
	no essere soci e rappresentano i soci votanti delle assem-	
	blee separate. I delegati sono nominati in ragione di un de-	
	legato ogni dieci soci votanti o frazione di dieci.	
	L'Assemblea separata elegge inoltre un numero di delegati	
	supplenti in misura di un supplente ogni due effettivi.	
	I delegati sono tenuti ad esprimere il proprio voto secondo	
	le indicazioni vincolanti emerse dalle Assemblee Separate.	
	I quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee separate	
	sono uguali a quelli dell'Assemblea generale.	
	ARTICOLO 26 - Per quanto non espressamente previsto, alle	
	assemblee separate si applica la disciplina dell'Assemblea	
	generale dei soci.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 27 - La società e' amministrata da un Amministratore	
	Unico o da piu' amministratori che agiscono in forma di Con-	

	siglio di Amministrazione, composto da tre membri a cinque	
	membri.	
	Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci	
	ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra	
	i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e a	
	norma dell'art. 2542 C.C. non possono permanere in carica per	
	più di tre mandati consecutivi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi	
	di amministrazione di altre imprese a condizione che essi	
	siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo	
	dell'Assemblea ordinaria. La mancanza di tale atto delibera-	
	tivo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a	
	cio' non provvede l'assemblea; puo' inoltre nominare uno o	
	piu' vice presidenti.	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del	
	codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che	
	siano investiti di particolari cariche in conformità dell'at-	

	to costitutivo.	
	ARTICOLO 28 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, an-	
	che in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia,	
	tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso tra-	
	smesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindaca-	
	le, se nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'av-	
	venuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello	
	fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre)	
	giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi in carica, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'am-	
	ministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è	
	ammesso il voto per rappresentanza.	

	Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare	
	notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se	
	esistente, di ogni interesse che, per conto proprio o di ter-	
	zi, abbia in una determinata operazione della società, preci-	
	sandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si	
	tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal com-	
	piere l'operazione, investendo della stessa l'organo colle-	
	giale.	
	In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la	
	convenienza per la società dell'operazione.	
	E' ammessa la possibilità' che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli	
	aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono	
	intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi	
	di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere as-	
	sicurate:	
	a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo	
	di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio,	
	anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del se-	
	gretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di	

	partecipare alla discussione e alla votazione simultanea su-	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno;	
	c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione,	
	di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, rice-	
	vere e trasmettere atti e documenti in genere attuando con-	
	testualità di esame e di decisione deliberativa;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società', nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono es-	
	sere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il	
	Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione	
	onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale	
	relativo.	
	ARTICOLO 29 - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti	
	i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di di-	
	sposizione della società' nel rispetto delle prescrizioni	
	dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei	
	suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un co-	

	mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determi-	
	nando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le de-	
	cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al Collegio Sindacale, se nominato, in merito al ge-	
	nerale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, per le	
	loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o	
	dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sen-	
	si dell'art. 2381, 5° comma, C.C.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione.	
	ARTICOLO 30 - La firma e la rappresentanza legale della so-	

	cietà di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presiden-	
	te del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori	
	Delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 31 - In caso di mancanza di uno o più amministratori	
	il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da soci cooperatori.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	
	za dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 32 - Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi	

	dell'art. 2477 del codice civile, come richiamato dall'art.	
	2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea,	
	si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, dura in	
	carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche	
	con le modalità indicate dal precedente art.27.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art.	
	2399 del codice civile.	
	ARTICOLO 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi	
	dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza del-	
	la legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di cor-	
	retta amministrazione e in particolare sull'adequatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato	
	dalla società e sul suo corretto funzionamento.	
	Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice ci-	
	vile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo	
	contabile.	
	ARTICOLO 34 - I Sindaci, se nominati, sono tenuti ad interve-	
	nire alle Assemblies ed alle sedute del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della conta-	

	bilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei	
	libri contabili e delle scritture.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	ARTICOLO 35 - Per quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	
	Società per azioni.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI E-	
	SERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 36 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-	
	lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.	
	2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies	
	del codice civile.	
	ARTICOLO 37 - In considerazione degli scopi societari che e-	
	scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	

	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal succes-	
	sivo art. 38 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 38 - La cooperativa deve riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	

	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in proporzio-	
	ne alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrat-	
	tenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal	
	Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri	
	di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare	
	le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzia-	
	rità ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 39 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scio-	
	glimento della Società' procede alla nomina di uno o più li-	
	quidatori ai sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	

	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del re-	
	gistro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea straordinaria, con le maggioranze previste per le mo-	
	difiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società';	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e se-	
	guenti del Codice Civile.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	

	cedere.	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 40 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	- e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- e' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	- in caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e	
	della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero	
	59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 41 - Il funzionamento della Cooperativa e' discipli-	
	nato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'or-	
	gano amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modi-	
	fiche dell'atto costitutivo.	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 42 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonche' tra società' e soci in relazione al rap-	
	porto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del pre-	
	sente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidato-	
	ri e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti, purché'	
	compromettibili, verranno deferite a un collegio composto da	
	tre arbitri tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A di	
	Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	Il collegio arbitrale giudicherà' secondo equità e senza for-	
	malità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto di-	
	sposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
	tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
	cesso a sensi del precedente art. 7.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 43 - Per quanto non contemplato dal presente statuto	
	valgono le vigenti disposizioni di legge.	